

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 12 Legge 241/90

CAP. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, ambientali e di promozione della occupazione locale.

CAP. 2
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RIVELANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE,
ARTISTICHE, SPORTIVE, AMBIENTALI E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE
LOCALE

ART. 1

Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

ART. 2

Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

ART. 3

Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a tempo determinato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione dell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice

dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

La Giunta delibera annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) Della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) Del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) Della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

ART. 4

Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

Sono esclusi dai contributi straordinari i soggetti che hanno beneficiato, per l'anno finanziario di riferimento, dei contributi ordinari.

La richiesta di assegnazione del contributo dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) Da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) Da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative e straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La decisione della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti.

Il contributo economico è assegnato per un'unica volta per ogni esercizio finanziario e non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali contributi straordinari negli anni successivi.

ART. 5

PATROCINIO

Il Patrocinio è l'espressione di sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.

Esso è concesso dalla Giunta Comunale, previa valutazione dell'istanza presentata, tenendo conto dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- rilevanza nei settori sopra descritti;
- assenza di fini di lucro.

Il Patrocinio comporta la concessione di agevolazioni, consiste dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

La concessione del Patrocinio può anche accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali assunzione delle spese relative alla stampa dei manifesti pubblicitari ed inviti per iniziativa o premi di rappresentanza come coppe, targhe o medaglie.

La concessione del Patrocinio comporta l'onere per il richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "CON

IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOTTO".

ART. 6

Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività culturale, sociale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere occasionale o ricorrente e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed attività programmate dal Comune, su richiesta da effettuarsi almeno 30 giorni prima della utilizzazione.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

La Giunta Comunale decide sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito solo a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

ART. 7

A conclusione delle attività per le quali è stato concesso un contributo, e comunque entro il 31.12 di ogni anno, i soggetti che ne hanno beneficiato sono tenuti a presentare all'Amministrazione una relazione sull'attività svolta.

ART. 8

ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE

Conformemente a quanto disposto dall'art 22 della legge 30.12.1991 n 412 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale Albo da aggiornare annualmente, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino e di esso questo Ente assicura la massima facilità di accesso alla pubblicità.

Sull'Albo vanno ripartite le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo
- tipo di quantificazione delle provvidenze
- estremi della delibera di concessione
- disposizioni di legge sulla cui base hanno avuto luogo le erogazioni.

Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 gg. dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è incaricato il Funzionario dell'Ufficio Segreteria che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 9

In fase di prima applicazione del presente Regolamento il termine di cui all'art. 3 per la presentazione della richiesta di contributi ordinari per l'anno 1994 si intende stabilito al 30 Maggio 1994.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 47 del 26.4. 1994,esecutiva.

Pubblicato all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3.6. al 18.6.1994.